

caporale e 5 soldati del 2° reggimento artiglieria da fortezza.

« Costoro risposero alla provocazione sparando cinque o sei colpi in aria, ma la folla anziché intimorirsi continuò ad agitarsi davanti alla caserma.

« L'operaio Vestri Giorgio da Porto Santo Stefano, avrebbe esplosi due colpi di rivoltella in direzione della porta della caserma che era aperta ed ove, di tanto in tanto, si affacciavano ad intervalli i militari.

« Da una finestra della caserma venne allora preso di mira il Vestri che rimase colpito da un proiettile di moschetto, riportando gravi lesioni alla testa. Successivamente venne sparato un altro colpo di moschetto andato a vuoto, e nel frattempo accorsero alcune guardie di finanza ed alcuni ufficiali dell'esercito, i quali si adoperarono a trattenere la folla che minacciava di invadere la caserma.

« I soldati si dileguarono prendendo la via dei campi. Il tenente Del Bon, rimasto alle prese coi borghesi tumultuanti, riportava percosse prodotte da pugni e da un frammento d'asta tolto da un carro militare nel piazzale Valle. L'ufficiale cadde disteso al suolo ove venne abbandonato dai suoi aggressori che lo ritennero morto. Sul posto ebbe le prime cure e quindi fu fatto trasportare ad Orbetello, ove frattanto giungeva l'altro ferito Vestri, più grave.

« I soldati vennero il giorno 10 rinviati alla propria sede di Livorno e contemporaneamente rientrava la calma tra la popolazione di Porto Santo Stefano.

« I fatti sopra esposti traggono la loro origine dall'esclusione di bersaglieri ed artiglieri da una festa da ballo privata « Pro bambini di Vienna », malgrado gli inviti in precedenza ricevuti.

« Tale affronto non ebbe la sera stessa, seguito per l'intervento del tenente Del Bono che intimò ai soldati di rientrare immediatamente al Forte, ma lasciò tale uno strascico di rancori da far divampare il giorno seguente il grave conflitto.

« Si comunica infine all'onorevole interrogante che il Vestri Giorgio venne denunciato quale responsabile dei reati di cui gli articoli 156, capoverso 1° e 464 codice penale, e vennero pure denunciati 12 militari, quali responsabili del delitto di cui all'articolo 378 codice penale.

« Il procedimento penale relativo trovasi ancora in istruttoria presso la competente autorità giudiziaria.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CORRADINI ».

**Guaccero.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti di giustizia intenda attuare in favore della classe dei custodi di carceri man-

damentali i quali percepiscono stipendi assolutamente irrisori ed ingiustificatamente inferiori a quelli che per un lavoro meno gravoso percepiscono le guardie di carceri giudicarie, le quali, a differenza dei custodi mandamentali, godono di non pochi notevoli vantaggi, sono soggetti ad un minor rigore disciplinare ed a minori responsabilità nei riguardi del servizio ».

**RISPOSTA.** — « Le spese per le carceri mandamentali, giusta l'articolo 198, n. 19, del testo unico della legge comunale e provinciale, sono comprese fra quelle obbligatorie a carico dei comuni ed a questi, pertanto, compete determinare, i salari dei custodi delle carceri stesse.

« Spetta perciò ai comuni stessi provvedere anche in ordine al miglioramento dei detti salari.

« Tuttavia il Ministero non ha mancato di interessarsi perchè ai custodi di cui si tratta venga fatto un equo trattamento economico.

« E poichè ad essi si applicano tutte le disposizioni emanate per la concessione dei miglioramenti economici agli impiegati e salariati comunali (vedi decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1960), sono state recentemente date disposizioni a tutti i prefetti del Regno perchè invitino le Amministrazioni comunali ad adottare tutte le possibili provvidenze in favore dei custodi delle carceri mandamentali, facendo deliberare opportunamente in proposito le Giunte provinciali amministrative, nel caso che dette amministrazioni non provvedano. Con recentissima circolare, poi, si è assegnato un brevissimo termine perentorio, entro il quale le Giunte provinciali amministrative dovranno apportare d'ufficio in favore dei custodi, qualora le amministrazioni interessate non vi abbiano già provveduto, i miglioramenti economici già proposti dalla Commissione per la riforma degli enti locali istituita con decreto luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 511.

« Per quanto riguarda l'equiparazione dei custodi delle carceri mandamentali agli agenti di custodia delle carceri giudicarie e degli stabilimenti penali, si deve soggiungere che non sarebbe possibile provvedere senz'altro, perchè, a prescindere dalle diverse condizioni giuridiche e necessità economiche degli uni in confronto degli altri, tale equiparazione non potrebbe non involgere tutto il problema del riordinamento e della trasformazione delle carceri mandamentali, problema complesso sia dal punto di vista del diritto, sia nei riguardi finanziari, e che perciò richiede ponderato studio ed esame sotto tutti i suoi aspetti.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CORRADINI ».

**Mancini.** — *Al ministro d'agricoltura.* — « Per conoscere se si sia provveduto a corrispondere l'indennità caro vita agli agenti forestali che, con-